

## Regolamento del Patriziato di Sonogno, edizione 2015

### INDICE DEGLI ARTICOLI

#### **Titolo I**      **Nome del Patriziato - Suddivisioni interne e confini giurisdizionali - Costituzione - Sigillo**

- Art. 1      Definizione e scopo
- Art. 2      Altri enti
- Art. 3      Costituzione
- Art. 4      Sigillo

#### **Titolo II**      **Beni patriziali**

##### **Capo I**      **Amministrazione**

- Art. 5      Pubblico concorso
- Art. 6      Termine d'iscrizione a Registro fondiario

##### **Capo II**      **Modi di godimento**

- Art. 7      Modi di godimento in generale
- Art. 8      Modi di godimento in Val Vogornesso
- Art. 9      a) Pascolo
- Art. 10      Recinzioni
- Art. 11      Diritto erbatico
- Art. 12      Divieto
- Art. 13      Contravventori
- Art. 14      b) Fienare, stramare e raccolta legna
- Art. 15      c) Fabbisogno di legna
- Art. 16      Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
- Art. 17      Termine di richiesta
- Art. 18      Esportazione legna da ardere
- Art. 19      Legna da ardere sugli alpi
- Art. 20      d) Assegnazione di legname d'opera
- Art. 21      Quantitativo di legname d'opera
- Art. 22      Procedura
- Art. 23      Legname per uso pubblico
- Art. 24      Termini di sgombero
- Art. 25      Divieto di vendita legname
- Art. 26      Taglio piante. Divieto
- Art. 27      Contravvenzioni
- Art. 28      Fili a sbalzo provvisori
- Art. 29      Teleferica Cort-Püscennegro
- Art. 30      Aziende agricole di non patrizi
- Art. 31      Godimento di non patrizi
- Art. 32      Tasse

Art. 33	Divieto deposito di rifiuti
Art. 34	Costruzioni. Divieto
Art. 35	Costruzioni su terreno patriziale
Art. 36	Contravvenzioni
Art. 37	Uso durevole. Concessione
Art. 38	Uso breve. Autorizzazione
Art. 39	Divieto di cessione
Art. 40	Responsabilità
Art. 41	Revoca

### ***Titolo III*    **Appartenenza al Patriziato****

Art. 42	Stato di patrizio
---------	-------------------

### ***Titolo IV*    **Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi****

Art. 43	Registro
---------	----------

### ***Titolo V*    **Organizzazione del Patriziato****

#### ***Capo I*    **Generalità****

Art. 44	Organi
---------	--------

#### ***Capo II*    **L'assemblea patriziale****

Art. 45	Definizione
Art. 46	Competenze
Art. 47	Assemblee ordinarie. Date e oggetti
Art. 48	Assemblee straordinarie
Art. 49	Assemblea su domanda popolare
Art. 50	Convocazione
Art. 51	Luogo
Art. 52	Numero legale
Art. 53	Ordine del giorno
Art. 54	Rinvio
Art. 55	Ufficio presidenziale
Art. 56	Compiti del presidente
Art. 57	Scrutatori
Art. 58	Verbale
Art. 59	Approvazione
Art. 60	Sistema di voto
Art. 61	Discussioni e votazioni
Art. 62	Votazioni. Procedimento
Art. 63	Validità delle risoluzioni
Art. 64	Revoca delle risoluzioni

Art. 65	Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 66	Casi di collisione
Art. 67	Messaggi e rapporti
Art. 68	Interpellanza
Art. 69	Mozione
Art. 70	Pubblicità

### **Capo III L'Ufficio patriziale**

Art. 71	Composizione
Art. 72	Competenza in generale
Art. 73	Competenza in particolare
Art. 74	Vicepresidente e commissioni
Art. 75	Luogo
Art. 76	Convocazione delle sedute. Direzione
Art. 77	Supplenti
Art. 78	Votazioni
Art. 79	Validità della seduta
Art. 80	Frequenza
Art. 81	Validità delle risoluzioni
Art. 82	Revoca
Art. 83	Collisione
Art. 84	Divieto di prestazione
Art. 85	Incompatibilità
Art. 86	Verbale. Contenuto. Approvazione

### **Capo IV Norme varie**

Art. 87	Obbligo di discrezione
Art. 88	Ispezione e rilascio di estratti
Art. 89	Tassa di cancelleria
Art. 90	Lavori e forniture
Art. 91	Pubblicazione

### **Capo V I dipendenti del Patriziato**

Art. 92	Nomina
Art. 93	Concorso
Art. 94	Periodo di prova
Art. 95	Scioglimento del rapporto d'impiego
Art. 96	Requisiti
Art. 97	Doveri di servizio
Art. 98	Segreto d'ufficio
Art. 99	a) Il segretario. Compiti in generale
Art. 100	Compiti in particolare
Art. 101	b) Personale avventizio. Compiti
Art. 102	Provvedimenti disciplinari

**Capo VI Onorari, stipendi, diarie e indennità**

Art. 103	Emolumenti
Art. 104	Stipendi dei dipendenti. Segretario
Art. 105	Stipendi personale avventizio
Art. 106	Diarie e indennità per missioni

**Capo VII Conti, esame della gestione, Commissione della gestione**

Art. 107	Conti
Art. 108	Diritto di firma. Pagamenti. Riscossioni
Art. 109	Contabilità
Art. 110	Pagamento imposta patriziale
Art. 111	Commissione gestione
Art. 112	Attribuzioni
Art. 113	Incompatibilità
Art. 114	Collisione
Art. 115	Rapporto
Art. 116	Presidente
Art. 117	Convocazione
Art. 118	Numero legale
Art. 119	Ispezione degli atti
Art. 120	Verbale
Art. 121	Votazione
Art. 122	Discrezione
Art. 123	Commissioni speciali

**Capo VIII Contravvenzioni**

Art. 124	Ammontare della multa
Art. 125	Segnalazioni
Art. 126	Procedura
Art. 127	Esecutività

**Titolo VI Regolamentazione per ordinanze - Convenzioni**

Art. 128	Ordinanze
Art. 129	Convenzioni

**Titolo VII Disposizioni transitorie e abrogative**

Art. 130	Entrata in vigore. Diramazione
Art. 131	Abrogazione

## REGOLAMENTO PATRIZIALE DI SONOGNO

dell'8 marzo 2015

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

### *TITOLO I*

#### **Nome del Patriziato - Suddivisioni interne e confini giurisdizionali - Costituzione - Sigillo**

**Art. 1** Il nome del Patriziato è *Sonogno*.

**Definizione e scopo** Il territorio del Patriziato di *Sonogno* si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di *Sonogno*.

(Art. 1 LOP) La giurisdizione del patrimonio patriziale è quella risultante dagli atti di divisione con Frasco del 1890 (v. Lodo).

**Art. 2** Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2

**Altri enti** LOP.

(Art. 2 LOP)

**Art. 3** Il Patriziato di *Sonogno*, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6000-Ic-9 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Costituzione**

(art. 3 LOP)

**Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di 29 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Cantone Ticino raffigurato in bianco e nero dai segni araldici.

**Sigillo**

(Art. 66 LOP)

## **TITOLO II**

### **Beni patriziali**

#### **Capo I**

##### **Amministrazione**

**Art. 5** Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le  
**Pubblico** locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per  
**concorso** pubblico concorso.  
(art. 12 Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere  
cpv. 3 LOP) pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

**Art. 6** Il trapasso di proprietà immobiliare fra il Patriziato ed i privati e/o gli Enti  
**Termine** pubblici deve essere di regola iscritto a Registro fondiario entro il termine  
**d'iscrizione a** di sei mesi dall' avvenuta ratifica del Consiglio di Stato. Trascorso tale  
**Registro fond.** termine, l'Ufficio patriziale potrà proporre all'Assemblea l'annullamento  
(Art. 9 LOP) della compravendita; riservate ev. deroghe debitamente giustificate.

#### **Capo II**

##### **Modi di godimento**

**Art. 7** In generale i patrizi, e i non patrizi autorizzati, possono utilizzare i beni  
**Modi di** patriziali conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge,  
**godimento** delle disposizioni dell'Ufficio patriziale e dei diritti altrui.  
**in generale**  
(Art. 28  
cpv. 1 LOP)

**Art. 8** Si rimanda ai disposti degli atti di divisione con Frasco del 1890 (v.

Modi di godimento in V. Vogornesso Lodo).

- Art. 9** I patrizi, e i non patrizi autorizzati, possono far pascolare liberamente il proprio bestiame su tutto il territorio patriziale, eccetto nelle zone proibite dall'Assemblea o per disposizione dell'Autorità forestale, rispettando le condizioni del presente Regolamento ed in generale le altre norme vigenti in materia.
- a) **Pascolo**  
(Art. 28  
cpv. 1 LOP)
- Art. 10** E' proibita, allo scopo di pascolazione, la posa e/o la costruzione di recinzioni fisse.  
Sono autorizzate le recinzioni mobili quali le cinte elettriche, plastiche, ecc. se le particolari condizioni locali lo richiedessero.
- Art. 11** Il diritto di erbatico sugli alpi comincia il 15 maggio e termina il 15 settembre.  
Prima e dopo detto termine il pascolo è di diritto patriziale.
- Art. 12** E' vietato ai non patrizi, non autorizzati, far pascolare bestiame sul territorio del Patriziato.
- Art. 13** Il pascolo abusivo e/o non autorizzato di bestiame è punito con la multa secondo le disposizioni di cui agli art. 124 e segg. del presente Regolamento.
- Art. 14** I patrizi possono far fieno, stramare e raccogliere legna da ardere su tutto il territorio patriziale, salvo in località riservate dall'Ufficio patriziale o dall'Autorità forestale. Essi possono altresì esportare fuori paese, per il proprio uso, fieno, strame, sassi di ogni dimensione e legna da ardere raccolti sul terreno del Patriziato.
- b) **Fienare, stramare e raccolta legna**  
(Art. 28  
cpv. 1 LOP)
- Art. 15** Ai bisogni delle economie domestiche si soddisfa in primo luogo con la legna morta, col taglio di cespugli e boscaglie cedue. In mancanza si potrà supplire con piante di alto fusto.  
Se a causa di scoscendimenti e/o eventi naturali venissero sradicate o rovesciate piante, esse saranno vendute a pubblico concorso a giudizio dell'Ufficio patriziale. In nessun caso esse potranno essere considerate piante morte ai sensi del precedente capoverso.
- c) **Fabbisogno di legna**
- Art. 16** Secondo disponibilità, l'Ufficio patriziale può assegnare una volta all'anno, previo domanda scritta e contro pagamento di una tassa stabilita secondo
- Assegnazione**

**di legna da ardere lavorata e in piedi** il principio della copertura dei costi, legna da ardere per uso interno, lavorata e/o in piedi, ai fuochi patrizi e a quelli non patrizi domiciliati nel Comune.  
(Art. 29 LOP) A tal scopo si delimiteranno, con l'approvazione dell'Autorità forestale, dei tenimenti di bosco ceduo e/o si fisseranno delle riserve da mettere all'incanto per parcelle.

**Art. 17** Le richieste di legna da ardere per uso proprio devono pervenire all'Ufficio patriziale entro il 15 ottobre di ogni anno.  
**Termine di richiesta**

**Art. 18** Ai patrizi non domiciliati è permesso esportare dal territorio patriziale, per uso proprio, la legna da ardere ottenuta secondo gli art. 16 e 17 del presente Regolamento.  
**Esportazione legna da ardere**

**Art. 19** Sugli alpi, per l'uso esclusivo dell'alpe, è lecito il taglio di arbusti e piante d'alto fusto in decadenza, nel rispetto dell'ordinamento in materia forestale  
**Legna da ardere sugli alpi**

**Art. 20** Ogni patrizio maggiorenne cui occorresse legname d'opera deve inoltrare domanda scritta all'Ufficio patriziale specificando il luogo e il numero di piante necessarie.  
**d) Assegnazione di legname d'opera**  
(Art. 30 e 31 LOP) Detto legname può essere utilizzato per la costruzione e la riattazione in proprio di edifici posti nella giurisdizione del Comune a cui si estende il Patriziato.

**Art. 21** Il quantitativo di legname, assegnabile a prezzo di favore ad ogni patrizio maggiorenne, non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.  
**Quantitativo legname d'opera**  
(Art. 30 cpv. 2 LOP)

**Art. 22** L'Ufficio patriziale trasmette le singole richieste all'Ispettore forestale di zona per il preavviso. L'assegnazione del legname è curata da quest'ultimo in collaborazione con un membro dell'Ufficio patriziale.  
**Procedura**  
L'ispettore forestale, coadiuvato da un membro dell'Ufficio patriziale, sceglie in base ai criteri vigenti in materia le piante da tagliare. E' fatto obbligo a chi taglia legname di procedere al regolare sgombero dello spoglio da effettuarsi con tutte le precauzioni del caso.

**Art. 23** Il legname occorrente per la costruzione di ponti, strade, sentieri, ripari,



**Legname per uso pubblico** edifici di uso pubblico è concesso gratuitamente.

**Art. 24** Ogni sorta di legname, indipendentemente se tagliato o divelto ai sensi dell'art. 15, deve essere sgomberato entro 2 anni dall'assegnazione.  
**Termini di sgombero** L'Ufficio patriziale può fissare altri termini in casi particolari.

Se il legname non è sgomberato nel termine previsto diventerà nuovamente di proprietà del Patriziato e come tale rivenduto.

**Art. 25** E' vietata la vendita da parte di privati di legna da ardere e/o legname d'opera, chiesta e ottenuta, proveniente dal Patriziato.  
**Divieto di vendita legname**

**Art. 26** E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità forestale e dell'Ufficio patriziale.  
**Taglio piante Divieto**

**Art. 27** L'Ufficio patriziale punirà ogni abuso con la multa secondo le disposizioni degli art. 124 e segg. del presente Regolamento e con la confisca della legna.  
**Contravvenzioni** Analogamente è punito chiunque depositi legna senza autorizzazione in modo da ostacolare il transito nei sentieri praticati da persone o bestiame; chiunque esporti fuori paese a scopo di vendita la legna proveniente dal Patriziato; chiunque danneggi la proprietà forestale.  
L'elenco non è esaustivo ed oltre alla sanzione penale sarà richiesto un congruo risarcimento dei danni.

**Art. 28** Per il trasporto di legname, fieno o strame è permessa la posa provvisoria, e per un breve periodo di tempo, di fili a sbalzo a condizione che l'impianto risponda ai requisiti posti dalla vigente Legge cantonale.  
**Fili a sbalzo Provvisori**

**Art. 29** L'uso e la manutenzione della teleferica Cort-Püscennegro sono stabiliti dallo specifico Regolamento.  
**Teleferica Cort-Püscennegro**

**Art. 30** I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.  
**Aziende agricole di non patrizi**

(Art. 28  
cpv. 3 LOP)



La domanda deve indicare la superficie necessaria e deve contenere il progetto di massima.

Resta in ogni caso riservato l'ordinamento edilizio cantonale e comunale, segnatamente le competenze extrapatriziali.

**Art. 36** Chiunque depositi materiale o altro su terreno patriziale senza autorizzazione, è punito con la multa secondo le disposizioni degli art. 124 e segg. del presente Regolamento.  
**Contravvenzioni**  
(Art. 118 LOP)

Analogamente è punito colui che cinta abusivamente terreno patriziale. In questo caso la recinzione dovrà essere tolta immediatamente.

**Art. 37** E' soggetto a concessione, contro pagamento della tassa di cui all'art. 32 l'uso duraturo dei beni amministrativi. E' riservato il consenso di altre Autorità competenti.  
**Uso durevole**  
**Concessione**

In particolare:

- a) l'occupazione stabile con costruzioni, depositi e impianti di ogni natura;
- b) l'utilizzo riservato di un bene patriziale;
- c) la posa di una teleferica e/o di un filo metallico.

**Art. 38** L'uso breve temporale dei beni amministrativi è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio patriziale.  
**Uso breve**  
**Autorizzazione**

In particolare:

- a) l'occupazione temporanea con costruzioni, depositi e impianti di ogni natura;
- b) l'utilizzo riservato di un bene patriziale;
- c) la posa provvisoria di una teleferica e/o di un filo metallico (eccez. art. 28).

**Art. 39** I diritti derivanti dalle concessioni e dalle autorizzazioni non possono, pena la revoca, essere ceduti, subaffittati e/o alienati in qualsiasi forma giuridica.  
**Divieto di cessione**  
(Art. 32 LOP)

**Art. 40** Il beneficiario è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'esercizio dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Le concessioni e/o le autorizzazioni possono essere condizionate dalla stipulazione, a carico del beneficiario, di una copertura assicurativa per responsabilità civile.  
**Responsabilità**

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o provocato da terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.

**Art. 41** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse e di ordine pubblico. Parimenti esse possono essere revocate qualora fossero state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenesse alle disposizioni legali o alle condizioni contrattuali cui sono state sottoposte. In caso di revoca il beneficiario potrebbe essere tenuto al pagamento di un'indennità al Patriziato.

**Revoca**

I diritti di godimento sono inoltre revocati se non esercitati entro il termine fissato dall'Ufficio patriziale.

### ***TITOLO III***

#### **Appartenenza al Patriziato**

**Art. 42** Si richiamano le norme di cui al Capo I, II e III del Titolo IV della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RA.

**Stato di patrizio**

(Art. 40 LOP)

### ***TITOLO IV***

#### **Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi**

**Art. 43** Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

**Registro**

(Art. 56 LOP)

### ***TITOLO V***

#### **Organizzazione del Patriziato**

##### ***Capo I***

##### **Generalità**

**Art. 44** Gli organi del Patriziato sono:  
**Organi** a) l'Assemblea patriziale  
(Art. 64 LOP) b) l'Ufficio patriziale

## **Capo II**

### **L'Assemblea patriziale**

**Art. 45** L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.  
**Definizione**  
(Art. 67 LOP)

**Art. 46** L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:  
**Competenze**  
(Art. 68 LOP) a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato e delle sue aziende;
- d) autortizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- l) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

**Art. 47** Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.  
**Assemblee ordinarie** La prima si riunisce la seconda domenica di marzo e:

**Date e oggetti**  
(Art. 69 e 71 cpv. 3 LOP) a) nomina il presidente dell'assemblea, che sta in carica un anno;  
b) esamina il rapporto della commissione della gestione;  
c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce la seconda domenica di novembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione per il quadriennio, all'inizio della legislatura.

**Art. 48** Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

**Assemblee  
straordi-  
narie**  
(Art. 70 LOP)

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

**Art. 49** La domanda per la convocazione di un' assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all' Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale, domiciliati nel Comune del Patriziato.

**Assemblea  
su domanda  
popolare**  
(Art. 70  
lett. b LOP)

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina entro un mese dalla presentazione se la domanda è regolare e ricevibile- e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

**Art. 50** L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

**Convocazione**  
(Art. 72 LOP)

**Art. 51** Le assemblee hanno luogo nella sala comunale di Sonogno.

**Luogo**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

**Art. 52** L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

**Numero  
Legale**  
(Art. 73 LOP)

I membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

**Art. 53** Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Ordine del  
giorno**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

**Art. 54** Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

**Art. 54**

**Rinvio**

(Art. 77

lett. a LOP)

**Art. 55** L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

**Ufficio presidenziale**

(Art. 72

lett. b LOP)

**Art. 56**

**Compiti del presidente**

(Art. 77

lett. b LOP)

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini e/o contravviene alle leggi ed ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 57**

**Scrutatori**

(Art. 77

lett. b LOP)

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Art. 58**

**Verbale**

(Art. 76 e 77

lett. c LOP)

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

**Art. 59**

**Approvazione**

(Art. 76 e 77

lett. c LOP)

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

**Art. 60** L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.  
**Sistema di voto** Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.  
(Art. 77  
lett. d LOP)

**Art. 61** Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.  
**Discussioni e votazioni**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

**Art. 62** Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

**Votazioni.**

**Procedimento** a) *Votazioni preliminari*

(Art. 77  
lett. c/d LOP) Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) *Votazioni eventuali*

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) *Votazione finale*

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Art. 63** Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.  
**Validità delle risoluzioni**  
(Art. 74 LOP)

**Art. 64** L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
**Revoca delle risoluzioni** La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e 50 del presente Regolamento.  
(Art. 74  
cpv. 2 LOP)

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.



**Art. 65** Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  
**Pubblicazione delle risoluzioni**  
(Art. 76  
cpv. 2 LOP)

**Art. 66** Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.  
**Casi di Collisione**  
(Art. 75 LOP)

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

**Art. 67** I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.  
**Messaggi e rapporti**  
(Art. 77  
lett. e LOP)

**Art. 68** Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.  
**Interpellanza**  
(Art. 77  
lett. g LOP)  
L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

**Art. 69** Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.  
**Mozione**  
(Art. 77  
lett. g LOP)  
Questi è tenuto ad esaminarle e a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

**Art. 70** Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.  
**Pubblicità**  
(Art. 77  
lett. h LOP)

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

### **Capo III**

#### **L' Ufficio patriziale**

**Art. 71** L'Ufficio patriziale si compone di 3 membri, presidente compreso, e di 2 supplenti.  
**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

**Art. 72** L'Ufficio patriziale:  
**Competenza in generale**  
(Art. 92 LOP)

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente Regolamento o da altre leggi.

**Art. 73** L'Ufficio patriziale, in particolare:  
**Competenza in particolare**  
(Art. 93 LOP)

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente Regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza;

- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

**Art. 74**

**Vice presidente e commissioni**  
(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni per la sorveglianza di rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti particolari.-

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso Funzioni consultive.

**Art. 75**

**Luogo**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

**Art. 76**

**Convocazione delle sedute. Direzione**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.-

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

**Art. 77**

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non sono

- Supplenti**  
(art. 94  
lett. c LOP) presenti tutti i tre membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per garantire tre presenze.
- I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare il numero legale (3).
- Art. 78**  
**Votazioni**  
(Art. 94  
lett. d LOP) Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.
- Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
- Art. 79**  
**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP) L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se intervengono alla seduta tutti i tre membri (eventualmente i supplenti) e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 80**  
**Frequenza**  
(Art. 97 LOP) **La partecipazione alle sedute è obbligatoria.**  
**Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.**
- Art. 81**  
**Validità delle risoluzioni**  
(Art. 98  
cpv. 1 LOP) Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.  
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.  
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.  
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 82**  
**Revoca**  
(Art. 98  
cpv. 2 LOP) Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 83**  
**Collisione**  
(Art. 99 LOP) Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
- Art. 84**  
**Divieto di prestazione** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

(Art. 100 LOP)

**Art. 85** La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

**Incompatibilità**

(Art. 83 e 84 LOP)

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

**Art. 86** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

**Verbale.**

**Contenuto.**

**Approvazione**

(Art. 94 cpv. 1 lett. e LOP)

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

#### **Capo IV**

#### **Norme varie**

**Art. 87** I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

**Obbligo di discrezione**

(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

**Art. 88** I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

**Ispezione e rilascio di estratti**

(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

**Art. 89** Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale può riscuotere tasse di cancelleria dell'importo massimo di fr. 100.--.

**Tassa di cancelleria**

**Art. 90**

**Lavori e forniture**

(Art. 12, 15 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.--.

**Art. 91** Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.  
**Publicazione**  
(Art. 12  
cpv. 3 LOP)

## **Capo V**

### **I dipendenti del Patriziato**

**Art. 92** L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario.

**Nomina**

(Art. 101  
cpv. 1 LOP) Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità

**Art. 93** La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

**Concorso**

(Art. 101  
cpv. 2 LOP) Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mese dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Art. 94** Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

**Periodo di prova**

(Art. 103 LOP)

**Art. 95** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

**Scioglimento del rapporto d'impiego**

(Art. 103 LOP)

**Art. 96** I candidati devono possedere i requisiti fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale. In ogni caso il candidato deve vantare una specifica esperienza professionale. E' richiesta, preferibilmente, la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio.

**Requisiti**

(Art. 103  
LOP)

**Art. 97** I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

**Doveri di Servizio**

(Art. 103 LOP) Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono enuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 98** I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.  
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.  
**Segreto d'ufficio**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 99** Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige  
l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a  
lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.  
**a) Il Segretario. Compiti in generale**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 100** In particolare il segretario:  
**Compiti in particolare**  
(Art. 103 LOP)

- a) firma con il presidente dell'Ufficio patriziale, o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

**Art. 101** Al personale avventizio è affidata la manutenzione ordinaria dei beni patriziali come edifici, aree verdi, stabili, sentieri di montagna, strade, ecc., ed è responsabile della cura e della manutenzione dell'attrezzatura affidatagli.  
**b) Personale avventizio. Compiti**  
(Art. 103 LOP)

Il personale avventizio è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale che di principio stabilisce il piano degli interventi.

E' tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio patriziale quanto sono constatati difetti o situazioni che potrebbero causare danni ai beni patriziali.

**Art. 102** La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:  
**Provvedimenti disciplinari**  
(Art. 102 LOP)

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## **Capo VI**

### **Onorari, stipendi, diarie e indennità**

**Art. 103** I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

<b>Emolumenti</b>	- presidente	da fr. 100.-- a fr.	500.--
	- vice presidente	fino al max. di fr.	250.--
	- membro	fino al max. di fr.	150.--
	- supplente	fino al max. di fr.	50.--

Ed inoltre ricevono, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenziano, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 104** Il segretario del Patriziato riceve complessivamente uno stipendio annuo da fr. 600 a fr. 1'500.--.

**Stipendi dei dipendenti.**

**Segretario.**

(Art. 103 LOP)

Ed inoltre riceve, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenzia, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 105** Al personale avventizio viene corrisposta una retribuzione compresa tra fr. 15.-- e fr. 25.-- stabilita dall'Ufficio patriziale a seconda dei lavori svolti.

**Stipendi personale avventizio**

**Art. 106** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

**Diarie ed indennità per missioni**

- a) per mezza giornata un importo massimo di fr. 100.--;
- b) per una giornata un importo da fr. 50.-- a fr. 200.--;
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate (trasferta e pasti).

## **Capo VII**

### **Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione**

**Art. 107** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i conti disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento



(Art. 104 LOP) concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

**Art. 108** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

**Diritto di firma.**

**Pagamenti.** Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

**Riscossioni**

(Art. 111 LOP) Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

**Art. 109** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

**Contabilità**

(Art. 113 LOP).

**Art. 110** L'imposta patriziale dev'essere pagata alle condizioni ed alle scadenze fissate dall'Amministrazione. Non è previsto il pagamento della tassa sottoforma di lavoro comune.

**Pagamento**

**imposta patriziale**

(Art. 20 cpv. 1 lett. b LOP)

**Art. 111** La commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, in occasione della seconda assemblea ordinaria.

**Commissione gestione**

La commissione della gestione si compone di tre membri e di due

(Art. 68 lett. m) **supplenti.**

art. 77 lett. f **La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.**  
art. 114 LOP)

**Art. 112** La commissione esamina e si pronuncia:

**Attribuzioni**

(Art. 114 LOP)

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

**Art. 113** Non possono far parte della commissione:

**Incompatibilità**

(Art. 115 LOP)

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

**Art. 114** Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

**Collisione**

(Art. 116

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione

LOP) che lo concerne.

**Art. 115** La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.  
**Rapporto**  
(Art. 117  
LOP)

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.  
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.  
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

**Art. 116** Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente e un vice presidente.  
**Presidente**

**Art. 117** La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.  
**Convocazione**

**Art. 118** Le sedute sono valide se sono presenti tutti i membri.  
**Numero**  
**legale**

I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi.

**Art. 119** Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.  
**Ispezione**  
**degli atti**

**Art. 120** La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.  
**Verbale**

**Art. 121** Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.  
**Votazione**

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 122** I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.  
**Discrezione**

**Art. 123** Per l'esame di determinati problemi l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).  
**Commissioni speciali**

## **Capo VII**

### **Contravvenzioni**

- Art. 124** L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.  
**Ammontare della multa**  
(Art. 118 LOP) L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Art. 125** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all' articolo 92 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.  
**Segnalazioni**  
(Art. 119 LOP) Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 126** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.  
**Procedura**
- Art. 127** Tutte le decisioni dell'Amministrazione patriziale cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (LEF) e dell'art. 58 della Legge cantonale di attuazione della LEF.  
**Esecutività**

## **TITOLO VI**

### **Regolamentazione per ordinanze - Convenzioni**

- Art. 128** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.  
**Ordinanze**  
(Art. 124 e 125 LOP) Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno **30** giorni.  
Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

**Art. 129** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.  
**Convenzioni** La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie e abrogative**

**Art. 130** Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.  
**Entrata in vigore**

**Diramazione** Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.  
(Art. 126 LOP)

**Art. 131** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 08 marzo 1998 e modifiche successive.  
**Abrogazione**

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 08 marzo 2015.

Il presidente:	Gli scrutatori:	La segretaria:
Gianetto Matasci	Marco Perozzi Flaminio Matasci	Monica Capella

L'Ufficio patriziale certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni.

per l'Ufficio patriziale

il presidente  
Claudio Patà

la segretaria  
Monica Capella

Approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione n. 482-PRE-13244 del 16 giugno 2015.